

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 novembre 2022, n. 380 Società "Studio Lovero S.r.l.". Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Molfetta, ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 TC. Parere favorevole.

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i., ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:

all'art. 5 *Autorizzazioni, comma 1 che "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione" le "1.6 strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (...) 1.6.3 strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine"*;

all'art. 7 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie* che:

"

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione al verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a).*

3. *Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
5. *Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.*
6. *In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.*

Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare alla lett. “C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale”, sub “c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)”, che:

“Il fabbisogno è stabilito come segue:

- TAC: 1 ogni 60.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS;
- (...).”.

La L.R. n. 52 del 30/11/2019 ad oggetto “Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.”, ha apportato modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 disponendo all'art. 49, comma 2 che “Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio- sanitario nell'arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di giunta regionale. Fermo restando che l'autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all'esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest'ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.”.

La L.R. n. 33 del 21/09/2021 all'art. 1 (“Abrogazione del comma 2 dell'art. 49 l.r. 52/2019 e definizione

modalità di determinazione del fabbisogno”) ha previsto che: “1. Il comma 2 dell’art. 49 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione 2008 per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021) è abrogato. 2. Il fabbisogno delle Risonanze magnetiche nucleari (RMN) grandi macchine, in conformità alle previsioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 maggio 2017, n.9 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”) e all’art. 3, comma 32 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) è determinato con apposito provvedimento di Giunta regionale.”;

Il RR n. 9/2022 ha stabilito all’art. 3 (“Verifica di compatibilità e autorizzazione all’esercizio”), comma 1 che: “Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all’autorizzazione all’esercizio, è stabilito come segue:

- a) n. 1 RMN ogni 50 mila abitanti e frazione superiore a 25 mila abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015, degli IRCCS e dei P.T.A.. Per i P.T.A. tale deroga opera nella misura di una RMN per ASL;
- b) 1 TC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS.”.

Con nota prot. AOO_183/14606 dell’11/09/2019 la scrivente Sezione ha espresso parere negativo circa la richiesta di verifica di compatibilità di cui alla nota prot. n. 54395 del 10/09/2019 del Comune di Molfetta, a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione relativa a n. 1 apparecchiatura TAC da parte della società Studio Lovero S.r.l. nel medesimo Comune, sulla base delle seguenti motivazioni:

“(omissis)

Il R.R. n. 3/2006 rubricato “Art. 3, comma 1, lettera a) punto 1 della Legge 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e sociosanitarie”, alla lett. “C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale”, sub “c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)” dispone che “Il fabbisogno è stabilito come segue: (...) TAC: 1 ogni 60.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS”.

Con nota prot. n. 38981/1 del 17/02/2017, il Direttore Generale e il Dirigente U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali della ASL BA, in riscontro alla richiesta di questa Sezione prot. n. AOO_151/1561 DEL 10/02/2017, hanno trasmesso:

n. 2 prospetti relativi alla ricognizione delle grandi macchine TAC presenti nel territorio della ASL BA.

ALLEGATO 1: STRUTTURE PUBBLICHE ASL BA - Totale n. 15 TAC

ALLEGATO 2: STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - Totale n. 16 TAC,

dal quale risultano complessivamente n. 31 TAC installate nel territorio, di cui n.15 presso strutture pubbliche e n. 16 presso strutture private.”.

Atteso peraltro che:

- la Casa di Cura “Villa Lucia Hospital” di Conversano (BA) e la Casa di Cura “Anthea Hospital” di Bari non essendo autorizzate per l’attività specialistica ambulatoriale privata di Diagnostica per Immagini con l’utilizzo

delle grandi macchine (e quindi con l'uso della TAC), le TAC indicate per ognuna delle predette case di cura nella ricognizione trasmessa con nota 38989/1 del 17/02/2017 possano essere utilizzate esclusivamente nei confronti dei pazienti ivi ricoverati (non necessitando, in questo caso, di parere di compatibilità e specifica autorizzazione all'esercizio);

- la Casa di Cura "Mater Dei Hospital" di Bari risulta in possesso di parere di compatibilità ed autorizzazione all'esercizio per solo n. 1 TAC dedicata all'attività specialistica ambulatoriale privata di Diagnostica per Immagini con l'utilizzo delle grandi macchine (e non n. 2);

- il "Centro Radiologico Pugliese S.r.l." di Gravina di Puglia risulta in possesso di parere di compatibilità ed autorizzazione all'esercizio per solo 1 TAC (e non n. 2);

allo stato, in relazione al fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità con specifico riferimento alla lett. "C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale", sub "c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)" del R.R. n. 3/2006, risultano nel territorio dell'ASL BA n. n. 15 presso strutture pubbliche e n.12 presso strutture private per un totale di 27 TAC (eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale).

Per quanto sopra; considerato che:

- il R.R. n. 3/2006 ha stabilito un fabbisogno di grandi macchine TAC pari a n. 1 ogni 60.000 abitanti;

- la popolazione della ASL BA aggiornata all'1/1/2017 (fonte ISTAT) è pari a 1.251.994 abitanti, per cui ne consegue un fabbisogno di grandi macchine TAC pari a n. 21;

si rileva che il fabbisogno di grandi macchine TAC per il territorio della ASL BA è soddisfatto.

Pertanto, si esprime parere negativo circa la richiesta di verifica di compatibilità trasmessa da codesto Settore Attività Produttive del Comune di Molfetta, con nota prot. 54395 del 04/09/2019, a seguito dell' "istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di attività sanitaria, ai sensi della l.r. Puglia n. 9/2017" della Società "Studio Lovero S.r.l." di Molfetta - Via Modigliani n. 2."

La sopra riportata nota prot. AOO_183/14606 dell'11/09/2019 è stata impugnata dalla società "Studio Lovero S.r.l." innanzi al TAR Bari, Sez. II, con ricorso R.G. n. 48/2020, il cui giudizio è terminato con sentenza n. 48/2022 con la quale il Giudice a quo ha accolto il gravame con le seguenti motivazioni:

"6. (...), all'accoglimento del gravame accede, unitamente alla valenza demolitoria integrata dall'annullamento degli atti sottoposti a sindacato giurisdizionale, una ulteriore attitudine conformativa, suscettibile di imporre all'Amministrazione regionale pugliese la rinnovata valutazione della posizione pretensiva fatta valere dall'odierna ricorrente, alla luce delle esposte coordinate interpretative, all'esito di un'istruttoria completa, idonea ed aggiornata in ordine alla valutazione del fabbisogno, siccome richiesta dalle pertinenti previsioni (art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. 502 del 1992; art. 7 della legge regionale n. 8 del 2004; regolamento n. 3 del 2006 della Regione Puglia; deliberazione della Giunta regionale n. 2037/2013 del 7 novembre 2013), onde verificare se il fabbisogno di macchinari RMN (rectius TC) per il territorio dell'Azienda sanitaria di Bari risulti nell'attualità effettivamente soddisfatto (in difetto di dimostrata saturazione del fabbisogno stesso, imponendosi l'eccessiva valutazione in ordine alla assentibilità per previsto parere favorevole di compatibilità).".

Con Pec del 29/03/2022 l'Avv. Alessandro Capuano, ha trasmesso alla scrivente Sezione, al Comune di Molfetta ed all'Avvocatura regionale, per conto della società "Studio Lovero Sr.l.", ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 e ss. c.p.a., acquisito al prot. con n. AOO_183/5567 del 05/04/2022, chiedendo al TAR Puglia, sede di Bari, inter alia:

"nei confronti della Regione Puglia

-ordinare e condannare l'amministrazione regionale ad una corretta esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del 10.01.2022, n. 48 della Sezione Seconda di codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale

per la Puglia, di Bari, passata in giudicato e pertanto a rilasciare il parere favorevole di compatibilità per l'installazione di macchinario TAC presso lo studio radiologico ricorrente, alla luce delle coordinate interpretative esplicitate nella citata pronuncia e pertanto procedendo ad espungere dal computo, i macchinari installati presso soggetti pubblici (a vario titolo) deputati all'erogazione di tali prestazioni in favore dell'utenza, tenendo altresì da conto l'accresciuta domanda di prestazioni radiologiche; (...)".

Con nota prot. AOO_183/14606 dell'11/09/2019 ad oggetto: *"Studio Lovero S.r.l.". Sent. n. 48 del 10/01/2022 del TAR Puglia, Sede di Bari. Comunicazioni in merito all'ottemperanza.*" trasmessa a mezzo Pec al legale rappresentante della società "Studio Lovero S.r.l.", all'Avvocatura Regionale ed al Sindaco del Comune di Molfetta, la scrivente Sezione ha rappresentato, *inter alia*, quanto segue:

"la scrivente Sezione comunica che:

- *il fabbisogno di RMN grandi macchine e TC è stato oggetto di una nuova valutazione, approvata con apposito atto di Giunta regionale, al fine di garantire un "effettivo" ed "attuale" soddisfacimento dello stesso nell'ambito delle diverse AA.SS.LL.; tale provvedimento si intende satisfattivo del dispositivo della sentenza TAR Puglia n. 48 del 10/01/2022;*
- *il predetto Regolamento regionale avente ad oggetto: "Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e di rilascio dell'accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell'art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006" necessita di essere portato a conclusione nell'iter di approvazione e, pertanto, non è ancora stato pubblicato sul B.U.R.P. né è entrato in vigore;*
- *in seguito all'entrata in vigore del prefato Regolamento Regionale la richiesta di parere di compatibilità finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione per installazione di TC trasmessa dal Comune di Molfetta nei confronti della società de qua potrà essere valutata sulla base del fabbisogno come ivi stabilito."*

Considerato che:

- Il R.R. n. 9/2022 stabilisce all'art. 5 (Disposizione transitoria), comma 2 che: *"Le richieste comunali di verifica di compatibilità che, per effetto di sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere rivalutate verificando se il fabbisogno risulti all'attualità soddisfatto, sono istruite prioritariamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e, conseguentemente, dell'autorizzazione all'esercizio, sulla base del fabbisogno di cui al presente Regolamento."*;
- la popolazione del Distretto Sociosanitario di Molfetta aggiornata al 1° gennaio 2021 (fonte ISTAT) è pari a 76.975 abitanti, per cui il fabbisogno di TC vigente è pari a n. 3;
- nel Distretto Sociosanitario di Molfetta risultano autorizzate/attivate (esclude quelle delle A.O., degli I.R.C.S.S.), con riferimento all'attività specialistica ambulatoriale, n. 2 apparecchiature TC ed in particolare n. 1 TC presso il P.O. di Monopoli e n. 1 TC presso lo Studio Radiologico "Ricerche Diagnostiche S.r.l.";
- pertanto, ai sensi del R.R. n. 9/2022, il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine di 1 TC per ogni 25 mila abitanti o frazione superiore a 12,5 mila abitanti nel Distretto Sociosanitario BA 01 - Molfetta non è soddisfatto;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Molfetta a seguito dell'istanza della società "Studio Lovero S.r.l.", per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 TC presso lo Studio Radiologico sito in Molfetta alla Via Modigliani n. 2, con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- il legale rappresentante della società "Studio Lovero S.r.l." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione dell'apparecchiatura TC, data presunta di inizio attività della stessa.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Molfetta a seguito dell'istanza della società "Studio

Lovero S.r.l.", per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 TC presso lo Studio Radiologico sito in Molfetta alla Via Modigliani n. 2, con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- il legale rappresentante della società "Studio Lovero S.r.l." dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione dell'apparecchiatura TC, data presunta di inizio attività della stessa;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Molfetta (BA)
 - al Legale rappresentante della società "Studio Lovero S.r.l.", lovero@pec.studiolovero.it;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O.

(Irene Vogiatzis)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Elena Memeo)